

REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO  
IL TRIBUNALE di PALERMO  
sezione v civile  
specializzata  
in materia di impresa

composto dai signori:

Dott.ssa Caterina Ajello	Presidente
Dott.ssa Claudia Turco	Giudice
Dott. Andrea Illuminati	Giudice Est.

riunito in camera di consiglio

ha emesso la seguente

SENTENZA

nel procedimento portante il n° 8653/12 degli affari civili



v. verbale di udienza del 23.11.20

### MOTIVI DELLA DECISIONE

1. - Con atto di citazione ritualmente notificato in amministrazione straordinaria, esercitava l'azione sociale di responsabilità nei confronti dei componenti del consiglio di amministrazione e del collegio sindacale, oltre che del direttore generale, succedutisi nelle rispettive cariche dal 2005 e sino al 2008 (anno nel quale la Società veniva posta in A.S.), nonché nei confronti del revisore contabile

In primo luogo, la Società contestava agli amministratori e al direttore generale di aver occultato - tramite l'iscrizione in bilancio di valori positivi riconducibili ad operazioni fittizie - una riduzione del capitale sociale al di sotto del minimo legale (ex art. 2484 n. 4 c.c.) già alla data del 31.12.06, di modo da evitare l'adozione dei provvedimenti conseguenti *ex art 2482 ter* c.c.; evidenziava inoltre che l'aggravamento del dissesto di derivato dalla continuazione dell'attività di impresa, nonostante il verificarsi della causa di scioglimento, andava determinato nella misura del “*deficit fallimentare*” o della “*perdita incrementale*” del patrimonio e calcolato – sulla base di valori rettificati rispetto alle risultanze del bilancio, alla data dell'11-02-2010 (di dichiarazione dello stato d'insolvenza) – in un importo oscillante, rispettivamente, fra €. 46.335.000 ed €. 56.013.000. In relazione a tale pregiudizio chiamava a rispondere oltre agli



amministratori, anche i componenti del collegio sindacale (per non aver mai segnalato né censurato le irregolarità gestionali dell'organo amministrativo), nonché il revisore contabile (colpevole di essersi limitato, nello svolgimento dell'attività di controllo dei bilanci, a verifiche formali senza segnalazione alcuna delle gravi irregolarità riscontrate).

A questa domanda principale si aggiungevano, poi, ulteriori istanze risarcitorie nei confronti degli amministratori, direttore generale e sindaci, per oltre € 90.000.000,00, fondate sugli "addebiti specifici" che seguono, e cioè: **a)** la stabilizzazione di circa 900 lavoratori precari (LSU) in forza alla controllata

deliberata dalla controllante ed imposta dal

socio unico di questa - che aveva determinato oneri in una cifra ricompresa fra € 29.541.000 ed € 9.900.000; **b)** le imposte (IRES), quantificate in € 4.081.000,00, versate da sulle plusvalenze delle operazioni fittizie iscritte nei bilanci 2005 e 2006 al fine di nascondere l'integrale perdita del capitale sociale al di sotto del minimo legale già alla data del 31.12.06; **c)** la riduzione transattiva di ingenti crediti vantati da

e da quest'ultimo non riconosciuti, imposta alla Società dal socio unico in occasione della ricapitalizzazione del 2008, con conseguenti pregiudizi al patrimonio sociale per almeno € 2.256.000,00.

L'attore agiva infine nei confronti del quale soggetto esercente il potere di direzione e coordinamento di chiedendone la condanna (ex art. 2497 c.c.) al risarcimento dei danni, quantificati in almeno € 42.170.028, per le direttive impartite alla Società in occasione della stabilizzazione dei circa 900 lavoratori precari in forza alla controllata

e della riduzione transattiva di crediti di non riconosciuti dal veniva inoltre contestata al socio unico l'approvazione dell'"oneroso" contratto con cui aveva ceduto a crediti vantati neri confronti del per nominali € 75.957.254 a fronte di un incasso netto di € 39.348.741 ed oneri finanziari per € 9.653.258 .

Radicatasi la lite, si costituivano in giudizio gli amministratori, i sindaci (per gli eredi di questi), il direttore generale, nonché il soggetto incaricato della revisione dei conti, alcuni dei quali sollevavano le eccezioni



pregiudiziali - preliminari che seguono: a) carenza di giurisdizione del G.O. in favore della Corte dei Conti sulla presente controversia; b) sospensione e/o estinzione del giudizio di risarcimento danni alla luce della costituzione come parte civile di \_\_\_\_\_ nel processo penale instaurato innanzi al Tribunale di Palermo al n. R.G.N.R. 6332/2011; c) nullità dell'atto introduttivo del giudizio per violazione dell'art. 164 c.p.c..

Tutti i convenuti assumevano, altresì, l'infondatezza nel merito delle avverse pretese di cui chiedevano l'integrale rigetto.

\_\_\_\_\_ giva in regresso - in ragione del riparto interno delle quote di responsabilità - nei confronti degli ulteriori convenuti per il recupero delle somme che fosse stato eventualmente condannato a corrispondere ad \_\_\_\_\_ a titolo risarcitorio; i convenuti

agivano in regresso nei confronti del

eredi di \_\_\_\_\_ chiamavano in causa la compagnia di assicurazioni \_\_\_\_\_ rappresentanza Generale per l'Italia, per essere mantenuti indenni da quanto eventualmente tenuti a corrispondere all'attore in caso di loro condanna.

Si costituiva in giudizio anche il Comune di Palermo, eccependo: il difetto di giurisdizione dell'A.G.O. in ragione della clausola compromissoria di cui all'art. 25 del contratto di servizio stipulato fra l'ente pubblico e \_\_\_\_\_ l'inapplicabilità agli enti pubblici territoriali della disciplina di cui all'art. 2497 e segg. c.c.; la carenza di legittimazione dell'attore ad esercitare l'azione di risarcimento del danno ex art. 2497 c.c. per mancata verifica della condizione di cui al terzo comma del medesimo articolo. Assumeva, altresì, l'infondatezza nel merito delle avverse pretese di cui chiedeva l'integrale rigetto.

Si costituiva in giudizio anche la compagnia di assicurazione la quale eccepeva l'inoperatività della polizza azionata dai chiamanti in causa e contestava nel merito la domanda dell'attore, chiedendone il rigetto.

Il procedimento veniva interrotto per l'intervenuto fallimento di \_\_\_\_\_ (pronunziato dal Tribunale di Palermo con sentenza n. 61/2013) e riassunto dal Curatore fallimentare il quale faceva proprie tutte le domande spiegate dalla società attrice *in bonis*.

Interveniva nel procedimento \_\_\_\_\_ he, dichiarandosi creditore nei



confronti di \_\_\_\_\_ in base al titolo esecutivo meglio indicato nell'atto di costituzione in giudizio, chiedeva di “*partecipare alla distribuzione delle somme*” che in convenuti fossero stati eventualmente condannati a corrispondere al Fallimento a titolo di risarcimento danni.

Nelle more della procedura, il convenuto \_\_\_\_\_ depositava ricorso per regolamento preventivo di giurisdizione, deducendo la cognizione della Corte dei Conti sulla presente controversia.

Il giudizio rimaneva quindi sospeso (ex art. 367 c.p.c.) sino alla pronuncia delle SS.UU. della SC che, con ordinanza n. 22406/18, dichiaravano la giurisdizione sulla presente controversia del Giudice Ordinario.

A seguito del decesso di \_\_\_\_\_ il giudizio veniva interrotto e riassunto dal Fallimento di \_\_\_\_\_ che rinunciava agli atti (ex art. 306 cpc) nei confronti degli eredi del defunto. Analoga rinuncia agli atti veniva formulata nei confronti degli eredi di \_\_\_\_\_ dal convenuto \_\_\_\_\_

Istruita la procedura a mezzo di c.t.u., all'udienza di trattazione scritta in epigrafe indicata il Tribunale tratteneva la causa in decisione sulle conclusioni precisate dalle parti, concedendo i termini ex art. 190 cpc.

\*

2. - Ciò posto e procedendo *in limine litis* alla trattazione delle eccezioni pregiudiziali, va anzitutto rigettata quella di difetto di giurisdizione del GO sulla presente controversia in favore della Corte dei Conti, riproposta da alcuni dei convenuti con le rispettive comparse conclusionali nonostante il pronunciamento sul punto reso dalle Sezioni Unite della SC con ordinanza n. 22406/18.

Considerato infatti che “*la statuizione pronunciata dalle Sezioni Unite della Corte di cassazione sul ricorso proposto ai sensi dell'art. 41 c.p.c. per il regolamento preventivo di giurisdizione costituisce giudicato con efficacia vincolante nel processo nel corso del quale tale statuizione sia stata domandata*” (cfr. tra le tante Cass. Sez. Unite, sentenza n. 2739 del 27 marzo 1997), il riconoscimento della giurisdizione dell'AGO sulla presente controversia compiuto dalla SC non può essere rimesso in discussione nella presente sede.

Va parimenti rigettata l'eccezione di difetto di giurisdizione del GO, sollevata dal \_\_\_\_\_ relativamente alle domande svolte nei suoi confronti dal Fallimento attore in ragione della clausola compromissoria contenuta nell'art. 25



del contratto di servizio stipulato tra l'ente pubblico e essendo sufficiente osservare al riguardo che detta clausola concerne le controversie afferenti all'esecuzione del contratto su cui è stata apposta mentre la presente fattispecie ha ad oggetto l'azione di responsabilità esperita nei confronti del convenuto a norma del disposto di cui all'art. 2497 c.c.; trattasi, all'evidenza, di materia non ricompresa nella clausola compromissoria in oggetto.

Con ulteriore eccezione gli amministratori, i sindaci nonché il direttore generale hanno chiesto pronunciarsi l'estinzione del giudizio risarcitorio proposto nei loro confronti, in quanto il fallimento di si era costituito parte civile nel processo penale istaurato a carico degli stessi per il reato di "bancarotta impropria" di cui all'art. 223, comma 2<sup>^</sup>, lf.. A dire dei convenuti, la Società fallita avrebbe esercitato, nei loro confronti, dapprima in sede civile e di poi nel processo penale, l'azione di risarcimento del danno per i medesimi fatti materiali, sicché il giudizio civile dovrebbe essere dichiarato estinto a norma dell'art. 75 c.p.p.

L'eccezione è infondata e va rigettata.

Osserva in proposito il Collegio che la costituzione di parte civile comporta il trasferimento nel processo penale dell'azione precedentemente proposta in sede civile, a norma dell'art. 75 del nuovo cod. proc. pen., con conseguente estinzione del giudizio civile per rinuncia agli atti, nel solo caso di effettiva coincidenza delle azioni per *petitum* e *causa petendi* (cfr. tra le tante Cass., 31/03/2005, n. 6754; Cass., 26/10/2005, n. 20823; Cass. Sez. U., 18/03/2010, n. 6538).

Proprio con riferimento alla materia societaria, vale richiamare autorevole precedente della SC (v. sent. n. 34529 del 27/12/2019), con cui è stato condivisibilmente affermato *"In tema di responsabilità degli amministratori di società di capitali azionata in sede civile e penale, posto che, ai sensi dell'art. 75 c.p.p., la costituzione di parte civile comporta il trasferimento nel processo penale dell'azione civile precedentemente proposta nel solo caso di effettiva coincidenza delle azioni per "petitum" e "causa petendi", difettano i presupposti per la sospensione del giudizio civile avente ad oggetto l'azione di responsabilità proposta dalla società (nella specie, ex art. 2476 c.c.), qualora quest'ultima si sia costituita parte civile nel giudizio penale a carico degli amministratori per falsi (in bilancio o nelle scritture contabili) commessi dai medesimi, in quanto l'azione*



*promossa in sede civile è fondata su fatti diversi e più ampi rispetto a quelli oggetto del processo penale, essendo diretta a far valere la responsabilità contrattuale e quella extracontrattuale degli amministratori derivanti, rispettivamente, dagli inadempimenti dei doveri nei confronti della società e dall'inosservanza degli obblighi inerenti alla conservazione dell'integrità del patrimonio sociale”.*

Nel caso di specie, il giudizio civile ha un oggetto ben più ampio di quello del giudizio penale, essendo quest'ultimo limitato all'accertamento di una sola delle condotte illecite asseritamente foriere di danno per l'ente societario, concretatasi nell'avere gli amministratori e il direttore generale (con la colpevole inerzia dei sindaci) iscritto in bilancio valori positivi riconducibili ad operazioni fittizie al fine di celare una riduzione del capitale sociale al di sotto del minimo legale (ex art 2484 n. 4 cc) già alla data del 31.12.06, di guisa da evitare l'adozione dei provvedimenti conseguenti ex art 2482 *ter* cc.; nel presente giudizio civile vengono invece contestate ai convenuti, oltre a quella già oggetto del processo penale, una pluralità di condotte ulteriori, quali (i) la decisione di stabilizzare circa 900 lavoratori precari (LSU) in forza alla controllata (ii) le imposte (IRES) versate da sulle plusvalenze delle operazioni fittizie iscritte nei bilanci 2005 e 2006 al fine di nascondere l'integrale perdita del capitale sociale al di sotto del minimo legale già alla data del 31.12.06; (iii) la riduzione transattiva di ingenti crediti vantati da nei confronti del n occasione della ricapitalizzazione societaria del 2008.

Non ricorrendo dunque l'effettiva coincidenza delle azioni quanto a "*petitum*" e "*causa petendi*", non sussistono i presupposti di cui all'art. 75 cpc.

Con ulteriore eccezione alcuni convenuti deducono la nullità dell'atto di citazione ai sensi dell'art. 164 c.p.c..

E'opportuno premettere in proposito che la nullità contemplata dalla citata norma, postulando la mancanza o l'assoluta incertezza della determinazione della cosa oggetto della domanda (art. 163 n. 3 cpc) e la mancata esposizione dei fatti e degli elementi di diritto costituenti le ragioni della domanda (art. 163 n. 4 c.p.c.), opera diversamente per il *petitum* e per la *causa petendi*, richiedendo, quanto al *petitum*, un minimo grado di certezza nella sua individuazione, mentre per la *causa petendi* è solo la totale mancanza a determinarne la nullità.



Ora, nell'atto introduttivo risulta concretamente indicato il *petitum*, costituito dalla statuizione di condanna dei convenuti (ciascuno in relazione all'incarico ricoperto) e del (quale soggetto esercente il potere di direzione e coordinamento ex art. 2497 c.c.) al risarcimento del danno cagionato alla Società. Gli elementi di fatto costituenti le ragioni della domanda (ex art. 163 n. 4 c.p.c.), sono poi chiaramente rappresentati attraverso l'indicazione dei singoli atti dannosi, sopra richiamati.

Alla generale indicazione degli atti di *mala gestio* segue peraltro l'elencazione delle singole delibere adottate e, con particolare riferimento alla mancata adozione dei provvedimenti conseguenti all'azzeramento del capitale sociale per perdite, i valori positivi iscritti al bilancio al fine di celare la causa di scioglimento ex art 2484 n. 4 cc; l'ambito di responsabilità di ciascuno dei convenuti risulta, pertanto, delineato in virtù della indicazione dei singoli atti dannosi e del periodo di svolgimento delle rispettive funzioni. Si aggiunga che nell'allegazione dell'attore sono richiamate le norme che disciplinano lo svolgimento delle funzioni di ciascuno dei convenuti e che si assumono violate.

Non può perciò dirsi "mancante" neppure l'allegazione dei fatti e degli elementi di diritto costituenti le ragioni della domanda.

E peraltro appena il caso di rilevare che le specificazioni che la parte attrice ha formulato con la I<sup>a</sup> memoria ex art. 183 co. 6<sup>a</sup> cpc (con cui sono stati ulteriormente evidenziati e ripartiti i danni riconducibili a ciascuno dei convenuti in ragione delle specifiche cariche ricoperte e della durata delle stesse e meglio delineati i contorni dei singoli atti di *mala gestio* ascritti), lungi dal costituire la conferma dell'asserita indeterminatezza della domanda originariamente proposta con citazione (come pure dedotto dai convenuti), hanno natura di mere precisazioni della pretesa originaria (e costituiscono quindi la c.d. *emendatio libelli*), come tali consentite dalla legge.

Al riguardo, è opportuno richiamare il pacifico e condivisibile orientamento della SC che, con sentenza n. 12310 del 15.06.2015 resa a Sezioni Unite, ha risolto definitivamente eventuali dubbi in merito alla distinzione tra *mutatio* ed *emendatio*, esprimendo il principio di diritto secondo cui: "*la modificazione della domanda, ammessa ex art. 183 cod. proc. civ., può riguardare anche uno o entrambi gli elementi oggettivi della stessa, ovvero il petitum o la causa petendi,*



*sempre a condizione che la domanda così modificata risulti connessa alla vicenda sostanziale già dedotta in giudizio e senza che, perciò solo, si determini la compromissione delle potenzialità difensive della controparte, ovvero l'allungamento dei tempi processuali (...). Tale modificazione (ammessa) non può ridursi ad una mera precisazione della domanda o diversa qualificazione giuridica del fatto costitutivo del diritto ma deve consistere - sempre nell'alveo della medesima vicenda sostanziale dedotta o, comunque, collegata e connessa - in una messa a fuoco dei propri interessi e dei propri intendimenti in relazione ad una determinata vicenda sostanziale, e dunque della domanda, nel rispetto dei tempi processuali (ragionevole durata del processo) e della difesa della controparte. La domanda risultante dalla modificazione non si aggiunge alla domanda iniziale ma la sostituisce realizzando la concentrazione nello stesso processo e dinanzi allo stesso giudice delle controversie aventi ad oggetto la medesima vicenda sostanziale, nel rispetto dell'economia processuale e della ragionevole durata del processo”.*

Alla luce delle considerazioni sopra enunciate, va, quindi, rigettata l'eccezione di nullità dell'atto di citazione sollevata dai convenuti.

\*

3. - Esaurita la trattazione delle eccezioni pregiudiziali e procedendo alla disamina delle censure mosse dal Fallimento attore all'operato dei convenuti, esigenze di ordinata trattazione impongono anzitutto l'esame di quella, sollevata nei confronti degli amministratori e del direttore generale (oltre che dei sindaci per omessa vigilanza) con cui si contesta di aver occultato - tramite l'iscrizione in bilancio di valori positivi riconducibili ad operazioni fittizie o comunque sopravvalutate - una riduzione del capitale sociale al di sotto del minimo legale (ex art 2484 n. 4 c.c.) già alla data del 31.12.06, di modo da evitare l'adozione dei provvedimenti conseguenti ex art 2482 *ter* c.c.; condotta che, a dire dell'attore, ha comportato l'aggravamento del dissesto di da quantificare nella misura del “deficit fallimentare” o della “perdita incrementale” del patrimonio sociale.

Ad essere contestata è *in primis* l'iscrizione nel bilancio 2005 della plusvalenza, di euro 16.428.751, derivante dalla cessione, intervenuta a fine 2005, alla società costituita nel novembre 2005 ed interamente posseduta da dell'intero parco automezzi e di parte degli immobili di proprietà di



L'operazione in oggetto risulta in tutta evidenza fittizia se si considera che: (i) non svolgeva alcuna attività operativa nei confronti dei terzi che giustificasse l'acquisto del parco automezzi e di parte degli immobili di proprietà d (ii) contestualmente al loro acquisto, tali beni sono stati concessi in godimento ad la quale - dunque - ha continuato ad impiegarli nello svolgimento della propria attività sociale; (iii) alcun versamento di danaro è avvenuto a titolo di corrispettivo della cessione da parte di e/o di canoni di locazione da parte di

fu incorporata da nel corso dell'esercizio 2009, con conseguente ripristino della preesistente situazione proprietaria; (v) le operazioni di cessione, in ragione della loro rilevanza, avrebbero dovuto essere preventivamente autorizzate dalle assemblee delle due Società ex art. 2479 co. 1 n. 5 c.c., circostanza non verificatasi nella fattispecie; (vi) pur ricorrendo in relazione al trasferimento dei mezzi e degli immobili i presupposti di cui all'art. 2465 co. 2<sup>a</sup> c.c., le perizie di stima allegare alle cessioni non sono state redatte da revisore legale o da una società di revisione.

Se dunque, come detto, l'operazione di cessione deve ritenersi affetta da simulazione assoluta, la plusvalenza per essa (di euro 16.428.751) iscritta nel bilancio 2005 non risulta corretta e va senz'altro eliminata.

A considerazioni non dissimili è dato pervenire con riferimento alla plusvalenza di €. 44.391.971 iscritta nel bilancio 2006 e generata dalla cessione, intervenuta in data 30/12/2006, ad di due contratti stipulati da con

Va al riguardo rilevato in punto di fatto che:

- in data 21/12/2006 la società aveva sottoscritto due distinti contratti con le due società consortili Palermo con cui la prima si obbligava - contro il pagamento del corrispettivo meglio indicato negli stessi atti negoziali - a svolgere attività di gestione e manutenzione degli impianti di smaltimento dei rifiuti urbani (termovalorizzatori) prodotti nelle province di Trapani e Palermo che le dette si proponevano di realizzare per conto del



- Commissario delegato dell'emergenza rifiuti della Regione siciliana;
- al momento della stipula di tali atti gli impianti su cui Amia s.p.a. avrebbe dovuto svolgere l'attività di gestione e manutenzione risultavano ancora da realizzare;
  - i due negozi erano stati poi ceduti, il successivo 30/12/2006, da
    - alla propria controllata al valore determinato da una perizia di stima redatta ex art. 2465 c.c., tanto al fine dichiarato di *"conformare al quadro normativo, di cui al Dlgs 267 del 2000, che richiedeva la separazione della gestione delle attività extra moenia ed extraterritoriali da quelle espletate nei confronti del Comune di Palermo"*;
  - nel negozio di cessione era previsto che lo stesso si sarebbe risolto con efficacia *ex tunc* nell'ipotesi in cui, entro il termine del 31.5.07, non si fossero verificate le seguenti condizioni e cioè: (i)
    - non avessero ottenuto dalle banche finanziatrici l'importo necessario per la realizzazione dei termovalorizzatori; (ii) gli istituti di credito finanziatori non avessero autorizzato la cessione dei contratti; (iii) non avesse versato almeno parte del prezzo della cessione ad
  - alcun finanziamento bancario per la realizzazione degli impianti o approvazione dell'operazione di cessione interveniva entro il termine ultimo del 31.5.07, né risulta che - entro lo stesso termine -
    - abbia versato in tutto o in parte il corrispettivo della cessione; a seguito del verificarsi degli eventi dedotti quali condizione risolutiva il contratto di cessione si risolveva con efficacia *ex tunc* (ossia già a partire dalla sua stipula del 30.12.06);
  - in esito ad un rilevante contenzioso tra la Commissione Europea e lo Stato Italiano, la Corte di Giustizia UE, con sentenza del 18/7/2007, rilevava l'illegittimità della procedura di evidenza pubblica in esito alla quale erano stati affidati a
    - i lavori per la realizzazione dei termovalorizzatori, circostanza questa che *"a cascata"* si riverberava sulla eseguibilità dei contratti del 21.12.16 oggetto della cessione.



Alla data di approvazione del bilancio al 31.12.2006, avvenuta il 23/7/2007, erano già ben note tanto la risoluzione con efficacia *ex tunc* della cessione per verifica delle condizioni risolutive ivi previste quanto la pronuncia della Corte di Giustizia UE sopra richiamata, circostanze che privavano di rilevanza economica la cessione del 31.12.06; nonostante ciò, per tale operazione veniva riportata nel bilancio una plusvalenza (non realizzata) di ben €. 44.391.971,00.

Alla luce di tanto, deve ritenersi che l'iscrizione di tale plusvalenza - così come condivisibilmente osservato dal ctu nominato (v. pagg. 32 e 33 della relazione di consulenza tecnica) - *“sia avvenuta in palese violazione del principio di prudenza e di terzietà che deve ispirare il redattore del bilancio”*; la violazione si è ripetuta anche nei bilanci successivi e sino a quello del 31.12.08 in cui la plusvalenza fu mantenuta al suo valore nominale. L'importo di €. 44.391.971,00 va quindi eliminato dagli elementi dell'attivo del bilancio 2006 e di quelli successivi.

Viene infine contestata l'iscrizione nel bilancio 2006 della plusvalenza, per euro 1.922.661, derivante dalla cessione, intervenuta nell'anno 2006, ad della partecipazione (del 9.5%) posseduta da

Ora, a prescindere dal carattere fittizio (o meno) dell'operazione - che pare doversi escludere in difetto di prova dell'accordo simulatorio tra le parti del contratto di cessione, difficilmente prospettabile se si considera che la

non era controllata da e che non vi era coincidenza tra gli organi societari delle due Società - risulta certamente censurabile l'iscrizione della plusvalenza già nel bilancio 2005.

Sebbene, infatti, la cessione della partecipazione in si sia perfezionata nel corso dell'esercizio 2006, della relativa vendita e del conseguente plusvalore (circa 2 milioni) si è tenuto conto già nella redazione del bilancio al 31/12/2005, facendo così retroagire gli effetti dell'operazione - ai fini contabili - senza alcuna valida ragione giustificatrice. L'iscrizione della plusvalenza già nell'esercizio 2005 (anziché in quello 2006 in cui la stessa si è verificata) non risulta contabilmente corretta e va pertanto eliminata.

A seguito dell'eliminazione dai documenti contabili delle plusvalenze sopra indicate emerge che il patrimonio netto nell'esercizio 2006 aveva un valore negativo di - €. 6.334.569,00 (in luogo di quello positivo di €. 54.486.153,00



riportato in bilancio) (v. tabella riepilogativa riportata a pagina 48 della relazione di Consulenza tecnica).

Se pure la situazione contabile rettificata al 2006 evidenzia già a quella data una riduzione del capitale sociale al di sotto del minimo legale, la mancanza agli atti della contabilità della Società - che in base alle regole sul riparto dell'onere della prova (ex art. 2697 c.c.) sarebbe spettato alla parte attrice produrre - impedisce tuttavia di quantificare il danno eventualmente prodotto alla Società per effetto della illegittima prosecuzione dell'attività sociale secondo il criterio dei cd. netti patrimoniali, ossia tramite la stima dell'aggravamento del dissesto sociale fra il momento in cui la società avrebbe dovuto essere posta in liquidazione e quello della dichiarazione di fallimento.

Infatti, come chiarito in numerose occasioni dalla giurisprudenza di legittimità (v. tra le tante Cass. 23 giugno 2008, n. 17033), la situazione patrimoniale iniziale oggetto di raffronto va pur sempre depurata delle poste dell'attivo la cui valorizzazione si giustifichi esclusivamente in una prospettiva di continuità aziendale (avviamento, immobilizzazioni immateriali, ammortamenti). Inoltre le rettifiche operate sul primo bilancio, quali tipicamente quelle effettuate per correggere omesse svalutazioni di voci attive finalizzate ad occultare una perdita, vanno ripetute anche nei successivi bilanci posti in comparazione (ad es. un credito inesigibile, eliminato come tale dalla situazione patrimoniale iniziale, va eliminato anche dalla situazione patrimoniale successiva). Ancora, poiché anche attività di mera liquidazione implicano costi e oneri ineliminabili, che in quanto tali non possono però imputarsi a titolo di danno, nel determinare la differenza tra i patrimoni netti non può tenersi conto di tutti quei costi che sarebbero stati affrontati anche nel caso di pronta messa in liquidazione (dipendenti che sarebbero comunque rimasti in forza; canoni di locazione dei locali nel periodo strettamente necessario per la disdetta, canoni di leasing, costi per prestazioni professionali necessarie anche nella fase di liquidazione e così via).

Nel caso in esame la riclassificazione delle poste annotate nei bilanci secondo una prospettiva liquidatoria da un lato, e lo scorporo dei costi ineliminabili dal danno dall'altro, avrebbe richiesto la presenza agli atti di documentazione contabile completa ed attendibile al fine di poter effettuare i relativi conteggi nei termini sopra indicati.



Al fine di quantificare il pregiudizio da illegittima prosecuzione dell'attività sociale non può farsi ricorso neppure al secondo dei criteri di determinazione del danno proposti dal Fallimento attore in atto di citazione, ovvero sia quello equitativo della cd. differenza fra attivo e passivo fallimentare.

Sul punto deve ricordarsi che la più recente giurisprudenza di legittimità è uniforme nell'affermare che il criterio della differenza fra attivo e passivo fallimentare può essere utilizzato solo quale parametro per una liquidazione equitativa ove ne sussistano le condizioni, sempreché il ricorso ad esso sia, in considerazione delle circostanze del caso concreto, logicamente plausibile e, comunque, l'attore abbia allegato un inadempimento dell'amministratore almeno astrattamente idoneo a porsi come causa del danno lamentato, indicando le ragioni che gli hanno impedito l'accertamento degli specifici effetti dannosi concretamente riconducibili alla condotta dell'amministratore medesimo (Cassazione civile, sez. un., n. 9100/2015; Cassazione civile 02 ottobre 2015 n. 19733 sez. I Cassazione civile 08 settembre 2015 n. 17794 sez. I).

In tali esatti termini si è pronunciata anche la più recente giurisprudenza di merito, secondo cui *“Il ricorso al criterio della differenza fra attivo e passivo fallimentare quale parametro per la liquidazione equitativa del danno provocato dall'amministratore è legittimo quando siano stati individuati una serie di comportamenti illeciti posti in essere dall'amministratore stesso, ma la precisa quantificazione delle loro conseguenze dannose non appaia possibile in ragione dell'inattendibilità complessiva delle scritture contabili (a sua volta imputabile alla condotta dell'amministratore)”* (v. Trib. Catania - Sezione Specializzata in materia di Imprese - Sentenza n. 140/2017)

Ebbene, nella fattispecie al ricorso a tale criterio osta la dirimente considerazione che l'impossibilità di quantificare il danno da indebita prosecuzione è da ascrivere a carenze probatorie imputabili allo stesso Fallimento; carenza di cui lo stesso non può certamente giovare per ottenere una determinazione equitativa del danno che avrebbe potuto dimostrare attraverso la produzione in giudizio della documentazione contabile all'uopo necessaria.

Non risultano inoltre applicabili i criteri alternativi di determinazione del danno da illegittima prosecuzione indicati dal ctu nominato nel proprio elaborato peritale.



Quanto al criterio fondato sul Margine Operativo Lordo (indice di derivazione aziendalistica impiegato per individuare il reddito derivante dalla gestione operativa della Società), è sufficiente evidenziare che questo non individua alcuna voce di danno. Il pregiudizio per l'impresa collettiva riconducibile a una data gestione societaria è infatti dato non già dai risultati negativi a questa riferibili ma - come è ovvio - dalla riduzione del patrimonio sociale, riduzione che l'indice proposto non consente certamente di determinare.

Neppure può essere addebitato ai convenuti, a titolo di danno, l'ammontare del saldo dei finanziamenti erogati da \_\_\_\_\_ in favore della partecipata \_\_\_\_\_ negli anni 2006-2008.

L'assunto di partenza da cui muove la ricostruzione riportata nella CTU è che una Società in stato di dissesto quale era \_\_\_\_\_ già a partire dal 2006 (per il verificarsi della causa di scioglimento di cui si è detto) non avrebbe potuto erogare finanziamenti in favore della partecipata, considerato peraltro lo stato di deterioramento finanziario in cui anche quest'ultima si trovava a quella data e la verosimile irrecuperabilità dei crediti concessi. Il danno viene individuato dal ctu nell'incremento del saldo dei finanziamenti \_\_\_\_\_ che dagli €. 3.247.420,00 riportati nel bilancio 2006 è asceso ad €. 10.169.000,00 in quello del 2008, e, quindi è aumentato nella misura di €. 6.921.580,00.

Ora, non dubita certamente il Collegio che l'erogazione di finanziamenti da parte di una società in stato di dissesto debba ritenersi operazione non meramente conservativa effettuata in chiara violazione del disposto di cui all'art. 2486 c.c.

Tuttavia, in mancanza della necessaria documentazione contabile (che - come già detto - l'attore non ha prodotto), non è dato sapere se l'incremento del saldo dei prestiti *de quibus* registrato nel triennio 2006 - 2008 sia da ascrivere alla "lievitazione" degli oneri finanziari (*id est*: interessi passivi) per prestiti concessi prima del verificarsi della causa di scioglimento o sia piuttosto da ricondurre a finanziamenti erogati successivamente a tale momento, circostanza di non poco momento se si considera che solo questi ultimi e non i primi potrebbero - in astratto - essere imputati quali danno da indebita prosecuzione. Ciò senza considerare che in difetto dei bilanci di Amia s.p.a. successivi al 2008 (e della relativa documentazione contabile) non è possibile conoscere l'ammontare del saldo dei finanziamenti alla data di fallimento della Società e se i crediti da questa



vantati nei confronti della partecipata siano o meno stati infine recuperati.

In definitiva, le carenze probatorie ascrivibili al Fallimento non permettono di imputare agli amministratori e al direttore generale, oltre che ai sindaci (per omessa vigilanza), alcun danno da indebita prosecuzione dell'attività sociale.

In relazione alla non corretta appostazione delle plusvalenze per operazioni fittizie che ha consentito di nascondere la riduzione del capitale sociale al di sotto del minimo legale già nel 2006, alcuna responsabilità può essere ascritta neppure al revisore contabile per almeno due ordini di ragioni.

Innanzitutto, ai revisori non compete l'obbligo di garantire la veridicità del bilancio predisposto dagli amministratori, bensì solamente la conformità dello stesso alle scritture contabili.

Il Revisore deve, infatti, controllare la corretta rappresentazione contabile dei fatti di gestione e segnalare eventuali irregolarità nella redazione del bilancio di esercizio, non verificare la corretta gestione della Società da parte degli amministratori. Il controllo sulla gestione spetta solamente al Collegio sindacale. Solo questo – e non certo il Revisore dei conti – deve infatti partecipare alle sedute del consiglio di amministrazione, verificare se gli amministratori svolgono diligentemente la loro attività e segnalare all'autorità di vigilanza le irregolarità gestorie. Pertanto, dal carattere fittizio delle operazioni le cui plusvalenze sono state iscritte in bilancio non può farsi discendere alcuna responsabilità per il revisore contabile, a meno che non si dimostri la consapevolezza da parte di questi delle dette falsità, prova nella fattispecie nient'affatto fornita dall'attore.

Quanto, inoltre, all'eventuale non conformità del bilancio alle scritture contabili è sufficiente osservare come tale accertamento sia radicalmente precluso in ragione del mancato versamento agli atti del giudizio della contabilità societaria.

L'attore addebita inoltre agli amministratori e al direttore generale, oltre che ai sindaci, a titolo di danno, le imposte dirette versate da sulle plusvalenze delle operazioni fittizie iscritte nei bilanci 2005 e 2006 al fine di nascondere l'integrale perdita del capitale sociale al di sotto del minimo legale già alla data del 31.12.06.

L'addebito è certamente fondato se si considera che l'iscrizione tanto della plusvalenza (per € 16.428.751,00) generata dalla cessione, intervenuta a fine 2005, alla società dell'intero parco automezzi e di parte degli



immobili di proprietà di quanto della plusvalenza (per €. 44.391.971,00) generata dalla cessione, intervenuta a fine 2006, ad

dei contratti con

sono da ritenersi - per le ragioni più sopra esposte - operazioni non contabilmente corrette compiute al solo fine di nascondere l'integrale perdita del capitale sociale; tanto ha comportato un indebito carico fiscale pari, rispettivamente, ad €.490.000,00 ed €. 3.592.698, 00 e dunque, a complessivi €. 4.082.698,00, che la Società non avrebbe affrontato qualora i bilanci fossero stati correttamente redatti. Di tale pregiudizio sono tenuti a rispondere, innanzitutto, in solido gli amministratori in carica al momento in cui sono stati redatti e approvati i bilanci (2005 - 2006) nei quali sono state iscritte le plusvalenze che hanno generato l'indebito carico fiscale e cioè

per cui è intervenuta rinuncia agli atti ex art. 306 cpc.). Paiono in proposito privi di pregio gli assunti difensivi degli amministratori diversi dal Presidente del CDA in carica i quali, al fine di escludere la loro responsabilità per l'addebito in oggetto, assumono di non avere avuto deleghe negli esercizi in cui hanno ricoperto la carica di amministratore, essendo sufficiente evidenziare sul punto che, ai sensi del co. 4<sup>o</sup> dell'art. 2381 cc, la funzione di redazione del bilancio di esercizio ex art. 2423 c.c. non è delegabile (c.d. residuo non delegabile), dovendo ritenersi priva di effetti l'eventuale norma statutaria che disponesse il contrario.

Di tali pregiudizi sono tenuti a rispondere, in solido con gli amministratori, anche il direttore generale le cui funzioni e conseguenti responsabilità sono assimilabili a quelle dei primi (ex art. 2396 c.c), e i sindaci, questi ultimi per omesso svolgimento della necessaria attività di vigilanza sull'operato dell'organo gestorio (ex art. 2407 co. 2 c.c.). In particolare i membri del Collegio sindacale in carica dal 2005 e sino al 2008, avrebbero dovuto approfondire documentalmente e conoscere l'effettiva correttezza delle appostazioni contabili iscritte nei bilanci anziché approvarli senza formulare alcun rilievo, di guisa che sussiste una relazione di causa – effetto tra l'inadempimento degli obblighi di vigilanza e il danno provocato dagli amministratori.



In definitiva in relazione a tale addebito, il danno ascrivibile ai convenuti in solido ascende ad €. 490.000,00 in relazione alla plusvalenza iscritta nel bilancio 2005 e ad €. 3.592.698 in relazione alla plusvalenza iscritta nel bilancio 2006; tali importi devono inoltre essere rivalutati a far data, il primo dal 31.5.05 e il secondo dal 31.05.06, e sino alla presente decisione. Sulla sorte capitale delle due somme progressivamente rivalutate sono dovuti, per il corrispondente periodo, gli interessi compensativi al saggio legale al fine di liquidare il danno per il ritardato pagamento. Si ottengono pertanto €.703.423,79 in relazione alla prima voce di danno (di cui € 587.510,00 per sorte rivalutata ed € 115.913,79 per interessi) ed € 4.985.522,79 in relazione alla seconda voce di danno (di cui € 4.239.383,64 per sorte rivalutata ed € 746.139,15 per interessi).

I convenuti in solido vanno dunque condannati a corrispondere al Fallimento attore complessivi €. 5.688.946,58 .

Si contestano, altresì, agli amministratori, al direttore generale e ai sindaci (i) gli oneri derivanti dalla stabilizzazione di circa 900 lavoratori precari (LSU) in forza alla controllata deliberata dalla controllante Amia spa ed imposta dal Comune di Palermo -, (ii) nonché gli effetti della riduzione transattiva di crediti vantati da nei confronti del e da quest'ultimo non riconosciuti, imposta alla Società dal socio unico in occasione della ricapitalizzazione del 2008.

In relazione a tali addebiti viene evocata anche la responsabilità del quale socio unico di spa per abuso di attività di direzione coordinamento (ex art. 2497 c.c.) per le direttive impartite alla Società in occasione della stabilizzazione dei lavoratori precari e della riduzione transattiva di crediti.

Orbene, come è noto, la norma sopra richiamata prevede che le società e gli enti che, esercitando attività di direzione e coordinamento di società, abbiano agito nell'interesse imprenditoriale proprio o altrui, in violazione dei principi di corretta gestione societaria ed imprenditoriale delle società medesime, sono direttamente responsabili nei confronti dei soci di queste per il pregiudizio arrecato alla redditività ed al valore della partecipazione sociale nonché nei confronti dei creditori sociali per la lesione cagionata all'integrità del patrimonio sociale.

.L'azione di responsabilità può essere dunque esperita dai soci e dai creditori - e



per essi, nel caso di fallimento della società eterodiretta, dal curatore fallimentare.

Alcun dubbio può inoltre sussistere in ordine all'astratta applicabilità della fattispecie di cui all'art. 2497 c.c. nel caso di società controllata da ente pubblico diverso dallo Stato.

Vale richiamare sul punto la norma di interpretazione autentica dettata dall'art. 19 del dl. 78/2009, convertito nella l. 102/2009, secondo cui *“L'articolo 2497, primo comma, del codice civile si interpreta nel senso che per enti si intendono i soggetti giuridici collettivi, diversi dallo Stato, che detengono la partecipazione sociale nell'ambito della propria attività imprenditoriale ovvero per finalità di natura economica o finanziaria”*.

Il riferimento alla *“finalità di natura economica o finanziaria”* rende evidente come, ai fini dell'applicazione dell'art. 2497 c.c., la partecipazione dell'ente pubblico possa essere detenuta non già solo per scopi lucrativi (come pure sostenuto dalla difesa ma anche per la realizzazione delle proprie finalità istituzionali, a condizione che la loro attuazione richieda lo svolgimento di attività economica realizzata attraverso la società partecipata.

Pertanto, la norma di interpretazione autentica ne chiarisce l'applicabilità anche a quegli Enti che, seppur per loro natura non possono qualificarsi come Enti pubblici economici (certamente non possono definirsi enti pubblici economici Comuni e Province), detengono partecipazioni societarie per svolgere una determinata attività con criteri di economicità.

Così è nel caso in esame in cui il capitale sociale in è interamente detenuto dal Comune, che di essa costituisce socio unico, per lo svolgimento del servizio di smaltimento rifiuti in favore della comunità locale, servizio che viene assicurato da Amia in forza di apposito contratto di servizio concluso con il socio Unico e finanziato mediante il gettito del prelievo fiscale.

Considerato inoltre che è una società *in house* su cui il esercita un *“controllo analogo”* a quello che ha sui propri uffici interni (avendo l'ente pubblico un controllo gestionale e finanziario stringente sulla società), il requisito della direzione e coordinamento deve ritenersi *in re ipsa*, tanto in base al condivisibile orientamento della giurisprudenza contabile, secondo cui *“il ‘controllo analogo’ determina l'esercizio dell'attività di direzione e coordinamento nell'interesse istituzionale dell'Ente pubblico e non nell'interesse*



*esclusivo della Società controllata*” (cfr. Sezione Controllo Piemonte, Delibera n. 3/12).

Inoltre, dal momento che nel caso in esame ad agire in giudizio è il curatore del fallimento della società eterodiretta, non opera la condizione prevista dal terzo comma dell’art. 2497 cc (secondo cui il socio e il creditore sociale possano agire contro chi ha esercitato l’azione di direzione e coordinamento “*solo se non sono stati soddisfatti dalla società soggetta all’attività di direzione e coordinamento*”).

E’ evidente infatti che - diversamente da quanto sostenuto dal \_\_\_\_\_ - l’onere di preventiva escussione non può sussistere nei confronti di società fallita atteso che nessuna escussione può realizzarsi, sicché sussiste da parte del fallimento il pieno diritto di procedere ai sensi dell’art. 2497 cc.

Ciò debitamente premesso con riguardo alla posizione del \_\_\_\_\_ e procedendo all’esame delle condotte ascritte, sia pure a diverso titolo, agli organi sociali di \_\_\_\_\_ e al socio unico, va anzitutto posta dovuta attenzione alla stabilizzazione dei lavoratori precari (LSU) in forza alla \_\_\_\_\_ interamente controllata da \_\_\_\_\_

La contestazione muove dalla premessa che la stabilizzazione di detti lavoratori da parte della società controllata - approvata dall’organo gestorio della controllante \_\_\_\_\_ ed imposta dal \_\_\_\_\_ - avrebbe fatto “*lievitare*” i costi di \_\_\_\_\_ e determinato una progressiva erosione del patrimonio di questa. Tanto avrebbe determinato un danno almeno pari alla svalutazione della partecipazione detenuta da \_\_\_\_\_

Si ricava dagli atti che la stabilizzazione di tali lavoratori venne avviata già a partire dal 2003 con le delibere della Giunta Comunale n.184 del 1/7/2003 e n. 313 del 27/10/2003, con le quali il \_\_\_\_\_ di \_\_\_\_\_ stabilizzare 553 Lavoratori Socialmente Utili presso \_\_\_\_\_ Con successiva delibera di Giunta comunale n.575 del 22.12.2005, venivano inoltre stabilizzati altri 126 lavoratori. Infine, nel corso degli anni 2008 e 2009 (con delibere di Giunta comunale n.205/2008 e n.85/2009) il Comune aveva richiesto la stabilizzazione di ulteriori 83 LSU e, dunque, in tutto di ben 848 lavoratori (= 553 + 126 + 83).

A tali atti aveva puntualmente fatto seguito - a distanza di pochi giorni -



l'assunzione dei lavoratori richiesti dal Comune, effettuata da su  
decisione della controllante

Emerge inoltre che in conseguenza di tali assunzioni, negli esercizi 2006-2008 il costo del lavoro iscritto nei bilanci di è aumentato di circa 7 milioni di euro (passando da euro 16.018.738 dell'esercizio 2006 ad euro 23.728.791 di quello 2008).

Nello stesso triennio 2006-2008, in dipendenza di tali assunzioni, ha riportato inoltre perdite complessive per circa 4,6 milioni di euro.

Ora, che l'aumento del costo del lavoro sia almeno in parte da ricondurre a dette stabilizzazioni è circostanza più che probabile se non certa (ciò anche alla luce di quanto riportato nelle relazioni sulla gestione ai bilanci ove si dava atto dell'esaurimento delle agevolazioni previdenziali fruite a seguito della stabilizzazione dei Lavoratori Socialmente Utili e dell'aumento dell'onerosità dei contratti di lavoro).

Non risulta tuttavia possibile stabilire - in difetto di produzione dei contratti di lavoro e delle buste paga cui si riferiscono le assunzioni a tempo indeterminato, e dell'assenza della documentazione contabile di - in che misura l'aumento del costo del lavoro sia da ricondurre a dette stabilizzazioni; né è dato conoscere - in difetto della medesima documentazione - se ed in che misura il dissesto patrimoniale di (e con esso la dedotta perdita di valore della quota in essa detenuta da sia da ascrivere all'eccessiva onerosità del costo del lavoro o, piuttosto, da imputare a cause diverse quali, a titolo di mero esempio, il mancato aggiornamento ad importi adeguati dei corrispettivi di cui alla convenzione stipulata tra per lo spazzamento e pulizia manuale delle strade e delle caditoie (fatto che il ctu, a pag. 63 della relazione di consulenza tecnica, annovera tra le possibili cause del deterioramento della condizione patrimoniale della partecipata).

Non paiono pertanto condivisibili le conclusioni cui giunge il consulente tecnico d'ufficio che, pur dando correttamente atto dell'assenza agli atti della documentazione contabile necessaria per svolgere puntuali accertamenti sul punto, finisce con il quantificare il danno subito da - in relazione all'addebito in contestazione - in € 5.538.774, .

Il criterio di quantificazione del danno impiegato dal ctu, parametrato alla



svalutazione della partecipazione di \_\_\_\_\_ nel corso degli anni 2006 -2008 in cui sono state effettuate le assunzioni, appare, infatti, non condivisibile, non essendovi modo di determinare il valore che detta partecipazione ha assunto nel corso degli anni, in difetto della documentazione contabile di \_\_\_\_\_

Non può dunque essere ascritto ai convenuti il danno in oggetto.

Il Fallimento attore contesta inoltre agli organi sociali di \_\_\_\_\_ nonché al socio unico la riduzione transattiva di crediti vantati da \_\_\_\_\_ nei confronti del \_\_\_\_\_ e da quest'ultimo non riconosciuti, avvenuta in occasione della ricapitalizzazione della Società nell'anno 2008.

In particolare, l'attore censura la condotta del socio unico che, abusando dei propri poteri, avrebbe subordinato la ricapitalizzazione della Società alla eliminazione da parte di questa di tali crediti; agli organi sociali andrebbe invece addebitato il fatto di essersi piegati al volere del socio unico e di aver dunque eliminato dalla contabilità i crediti contestati.

Ai convenuti, a ciascuno per quanto di competenza, vengono dunque imputati, a titolo risarcitorio, gli effetti pregiudizievoli arrecati al patrimonio di \_\_\_\_\_ dalla intervenuta riduzione transattiva.

Orbene, emerge dai documenti disponibili agli atti del giudizio che:

- nei bilanci di \_\_\_\_\_ erano iscritti nei confronti del Comune i seguenti crediti: “*Oneri POST MORTEM sino al 31.12.2006, pari ad €. 34.200.549,29*”; - “*Oneri POST MORTEM anno 2007, pari ad €. 8.300.000,00*”; - “*Oneri POST MORTEM anno 2008, pari ad €. 9.082.337,67*”; - “*lista nominativa dei crediti al 2007*”, pari ad €. 12.517.662,45”; in particolare, dalle note integrative ai bilanci \_\_\_\_\_ si apprende che gli oneri *post mortem* rappresentavano i costi stimati, di chiusura e *post* chiusura, da sostenere dopo la cessazione dell'attività di esercizio della discarica \_\_\_\_\_ (costi che, ai sensi dell'art. 21 della convenzione tra \_\_\_\_\_ avrebbero dovuto essere inclusi tra i corrispettivi per le prestazioni rese da \_\_\_\_\_ mentre la lista nominativa dei crediti al 2007 era composta da posizioni di varia natura anche molto datate e comunque anteriori all'anno 2007, alcune delle quali erano state azionate con decreto ingiuntivo;



- per tali crediti mancava una corrispondente voce di debito nei bilanci del socio unico, sussistendo pertanto un “disallineamento” delle due contabilità sul punto;
- nell’assemblea dei soci di \_\_\_\_\_ tenutasi il 29/11/2008, il socio unico \_\_\_\_\_ venne convocato per deliberare (tra l’altro), in sede ordinaria, l’approvazione del bilancio al 31/12/2007 di Amia ed, in sede straordinaria, l’approvazione della situazione patrimoniale aggiornata al 30/9/2008 la cui redazione si era resa necessaria (ex art. 2446 cc) a seguito della registrata riduzione del capitale di oltre un terzo per perdite;
- in tale assemblea, alla presenza dell’intero organo amministrativo (a suo tempo formato da \_\_\_\_\_

dell’intero organo di controllo della società \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_, oltre che del direttore generale \_\_\_\_\_, cio unico \_\_\_\_\_ approvò il bilancio al 31/12/2007 di \_\_\_\_\_ ma non anche la situazione patrimoniale aggiornata al 30/9/2008, che richiese di aggiornare con l’eliminazione dalla contabilità \_\_\_\_\_ dei crediti che avevano dato luogo al detto disallineamento; inoltre, la stessa ricapitalizzazione della società per perdite veniva dal socio espressamente subordinata a detta eliminazione;

- nella successiva riunione del CDA di \_\_\_\_\_ del 10/12/2008, alla presenza di tutti i componenti degli organi di amministrazione e controllo della società, fu approvata la situazione patrimoniale aggiornata al 30/9/2008 che includeva l’eliminazione dalla contabilità sociale degli oneri *post mortem* maturati sino al 31/12/2006, complessivamente quantificati dal CDA in euro 34.200.549,29;
- nella medesima riunione del 10.12.2008 il CDA verbalizzò che la questione relativa alle spettanze per gli ulteriori crediti da disallineamento maturati a partire dall’anno 2007 avrebbe dovuto essere risolta attraverso *“una rimodulazione del contratto di servizio tra \_\_\_\_\_ e \_\_\_\_\_”*;
- nella successiva assemblea dei soci del 20/12/2008 il socio unico - previa approvazione della situazione patrimoniale aggiornata al 30/9/2008, che includeva l’eliminazione dalla contabilità sociale degli oneri *post mortem*



maturati sino al 31/12/2006 - deliberò la copertura delle perdite di Amia al 31/12/2007 ed al 30/9/2008, con il completo azzeramento delle riserve e del capitale sociale, e la conseguente ricostituzione dello stesso ad euro 53.865.553,00, integralmente sottoscritto dal socio unico, con il versamento in danaro di euro 80.000.000,;

- non è dato conoscere - stante la mancata produzione della contabilità della Società - se i crediti da disallineamento maturati sino anno 2007 – e dunque gli “*oneri post mortem anno 2007, pari ad €. 8.300.000,00*”; e i “*crediti di cui alla lista aggiornata al 2007, pari ad 12.517.662,45*” - siano stati effettivamente eliminati dai bilanci e se a tanto abbia fatto seguito una rimodulazione del contratto di servizio *inter partes*;
- quanto inoltre agli “*oneri post mortem anno 2008, pari ad €. 9.082.337,67*”, risulta che il \_\_\_\_\_ nel riconoscerli, ne ha chiesto (e ottenuto) il “*congelamento*” così da non far decorrere gli interessi sul debito, autorizzando il pagamento della sola sorte capitale in data 30.7.11.

Il quadro in fatto sopra ricostruito sulla base dei (pochi) documenti disponibili agli atti non consente di stabilire l’effettiva esistenza dei crediti iscritti dall \_\_\_\_\_ nella propria contabilità ed oggetto di contestazione da parte del \_\_\_\_\_

Tale accertamento avrebbe infatti imposto, all’evidenza, la dimostrazione dell’effettiva esecuzione delle prestazioni cui si riferiscono i crediti in contestazione tra le parti, nonché la compiuta individuazione dei titoli negoziali che li hanno generati, prova nient’affatto offerta dall’attore. Si aggiunga a tanto che - ad eccezione degli oneri *post mortem* maturati sino al 31/12/2006 - per gli ulteriori importi non vi è agli atti prova alcuna circa la loro effettiva eliminazione dai bilanci a seguito delle richieste del socio unico. E, nell’ipotesi che siano stati eliminati, non è dato sapere se a tale rinuncia abbia fatto seguito “*la rimodulazione del contratto di servizio tra \_\_\_\_\_ e \_\_\_\_\_*” prospettata dal CDA della Società nella riunione del 10.12.08.

A ben vedere, gli unici crediti la cui esistenza non è stata contestata dal \_\_\_\_\_ sono gli oneri *post mortem* anno 2008, pari ad €. 9.082.337,67, per i quali il socio unico ha chiesto e ottenuto da \_\_\_\_\_ il relativo “*congelamento*”, liberandosi dal debito attraverso il pagamento della sola sorte capitale. Tale operazione che non ha alcuna logica di natura commerciale - un credito certo, liquido ed esigibile



produce di diritto interessi corrispettivi ex art. 1282 c.c. - costituisce un'indebita imposizione del socio unico alla Società che ha generato un danno al patrimonio di questa pari agli interessi legali che il credito avrebbe prodotto, qualora non fossero stati oggetto di rinuncia, dal 31.12.2008 e sino alla data insolvenza di Amia del 15/2/2010 (comportando l'apertura della procedura di AS la sospensione del decorso degli accessori del credito).

Di tale danno - quantificato in euro 283.917,61 (sul punto si rinvia al conteggio effettuato dal ctu a pag. 75 della relazione di consulenza tecnica), a cui vanno aggiunti rivalutazione ed interessi compensativi a far data dal 16.2.20 e sino alla data della presente sentenza, si che ascende a complessivi € 347.174,33 - deve anzitutto rispondere il socio unico il quale, abusando dei propri poteri di direzione e coordinamento, ha perseguito un interesse proprio e incompatibile con quello della Società etero-diretta, tanto in contrasto con i principi di corretta gestione societaria ed imprenditoriale.

Con l'ente pubblico sono tenuti a rispondere, in solido, anche gli amministratori in carica al momento della rinuncia agli interessi da parte della Società

per cui è intervenuta rinuncia agli atti ex art. 306 cpc), non potendo gli stessi invocare la mancanza di autonomia gestionale in ragione della direzione e coordinamento esercitati da

Ora, che vi sia stata una eterodirezione di da parte dell'ente pubblico è circostanza acquisita agli atti del giudizio; ciò tuttavia non costituisce di per sé una esimente di responsabilità per i consiglieri di amministrazione di una partecipata pubblica. Anche in questo caso gravano sui medesimi gli obblighi di cui all'art. 2392 c.c. previsti per tutti gli amministratori di spa che non risultano derogati nel caso in esame. Ciò senza considerare che qualora gli amministratori non avessero ritenuto condivisibili le direttive impartite dal socio unico (ma di ciò non vi è prova alcuna, essendosi gli stessi limitati a recepire le richieste del soggetto pubblico controllante senza nulla obiettare) e avessero avuto difficoltà ad opporvisi, avrebbero sempre potuto presentare le proprie dimissioni (al fine di evitare responsabilità personali che comunque permangono e si sommano in questo caso a quelle d

Di tali pregiudizi sono tenuti a rispondere, in solido con gli amministratori, anche



il direttore general | le cui funzioni sono assimilabili a quelle dei primi, e i sindaci (ex art. 2407 co. 2 cc), questi ultimi per omesso svolgimento della necessaria attività di vigilanza sull'operato dell'organo gestorio.

Con ulteriore addebito si contesta al solo socio unico di aver approvato l'operazione con cui una cospicua parte dei crediti dalla prima vantati neri confronti in quanto avvenuta ad un prezzo incongruo. A dire del Fallimento la cessione *pro soluto* in oggetto avrebbe determinato *“un pregiudizio economico di dimensioni notevolissime”*, in termini sia di *“sconto”* (dato dalla differenza tra il valore dei crediti ceduti e le somme incassate da per l'operazione) *sia di oneri finanziari conseguenti*” (v. in particolare pag. 73 atto di citazione).

Ebbene, risulta dalla nota integrativa al bilancio 2006 di che nel gennaio 2006 tali crediti - pari a complessivi € 75.957.25 - sono stati effettivamente ceduti da all'istituto di credito tedesco per un controvalore di appena € 39.348.741 e che l'operazione ha generato per la cedente oneri finanziari per € 9.653.258. E' infatti possibile leggere a pag. 31 della nota integrativa al bilancio 2006 che *“il decremento dell'importo risultante in bilancio*

*rispetto a quello dell'anno precedente, è da ricollegare all'operazione di cessione “pro soluto” a favore di (...)* Il totale dei crediti ceduti ammonta ad euro 75.957.254(...) ha liquidato alla società la somma di euro 39.348.741 al netto di interessi passivi, commissioni bancarie e penali”.

L'effettiva esistenza di tali crediti ceduti - maturati nei confronti per il servizio di gestione rifiuti e di igiene ambientale, oltre che per quello di manutenzione delle strade, effettuati da in base al contratto concluso tra le parti il 30/11/2001 - è stata attestata dal Socio Unico il quale, nelle assemblee di del 20/07/2006 e del 21/12/2006, ha anche espressamente approvato l'operazione, dimostrandosi pure disponibile all'*“accollo dei costi dell'operazione, del versamento diretto all'istituto di credito ed al rilascio delle garanzie necessarie a tale fine”*, senza tuttavia che a tali propositi abbia fatto seguito l'assunzione di specifici obblighi in ordine agli oneri finanziari dell'operazione (di ciò non vi è prova alcuna).

La difesa del convenuto non offre valide ragioni che valgano a giustificare la



(s) vendita da parte di \_\_\_\_\_ di cospicui crediti ad un prezzo del tutto incongruo (circa la metà del loro valore nominale).

In particolare, non essendo stati dedotti elementi che rendessero difficoltoso il recupero di tali crediti, la circostanza che il debitore fosse un soggetto pubblico e come tale solvibile (considerate le entrate finanziarie che ritrae dalla collettività a mezzo dell'imposizione fiscale) induce a ritenere l'operazione del tutto contraria agli interessi di \_\_\_\_\_ la quale, qualora il socio unico avesse onorato i propri impegni contrattuali, non avrebbe avuto motivo alcuno per dar corso a detta cessione al fine di ottenere liquidità per proseguire l'attività sociale.

Pare per ciò evidente l'abuso dei poteri di direzione e coordinamento (ex art. 2497 cc) da parte del Comune il quale, da un lato, non ha pagato i propri debiti nei confronti della municipalizzata di cui è proprietario esclusivo e, dall'altro, ha autorizzato quest'ultima, approvando espressamente l'operazione, a spogliarsi dei propri crediti per un importo incongruo, il tutto in chiara violazione dei principi di corretta gestione societaria ed imprenditoriale ed in pregiudizio della società da questi eterodiretta.

Il danno al patrimonio di \_\_\_\_\_ imputabile al socio, per l'operazione sopra descritta, è pari alla differenza tra il valore del credito ed il prezzo incassato da \_\_\_\_\_ per la cessione, pari ad €. 36.608.513,00 (= € 75.957.254 - € 39.348.741). Il superiore importo, siccome debito di valore non determinato all'attualità, deve inoltre essere rivalutato secondo gli indici istat dalla \_\_\_\_\_ di stipula della cessione (dicembre 2006) alla data della presente decisione, e sulla sorte capitale progressivamente rivalutata sono pure dovuti, per il corrispondente periodo, gli interessi compensativi al saggio legale al fine di liquidare il danno per il ritardato pagamento.

\_\_\_\_\_ va, quindi condannato a corrispondere al Fallimento complessivi € 50.800.979,15 (di cui € 43.198.045,34 per sorte rivalutata ed € 7.602.933,81 per interessi).

Il danno complessivo subito dalla società fallita (e dunque dai creditori concorsuali) ascende pertanto ad €. 56.837.100,06, di cui €. 5.688.946,58 per il **primo addebito** (indebito pagamento oneri fiscali), € 347.174,33 per il **secondo addebito** (congelamento oneri *post mortem* anno 2008) ed € 50.800.979,15 per il **terzo addebito** (cessione *pro soluto* crediti nei confronti del comune di Palermo),



che i predetti convenuti vanno condannati a corrispondere alla

Dovendo la ripartizione del debito solidale essere effettuata in ragione dell'apporto di ciascuno al danno in relazione al periodo di permanenza in carica,

(riconosciuti responsabili per il primo e il secondo addebito) sono tenuti nella misura di €. 6.036.120,91,

(riconosciuto responsabile solo per il primo addebito) nella misura di €. 5.688.946,58

(ritenuta responsabile per il secondo addebito) nella misura di € 347.174,33 ed (ritenuto responsabile per il secondo e il terzo addebito) nella misura di €. 51.148.153,44.

Poiché per le obbligazioni del *de cuius* (che va ritenuto responsabile per il primo e il secondo addebito) non opera la solidarietà, giusta il

disposto di cui all'art. 752 c.c. l'obbligazione delle eredi deve essere determinata in base alla porzione di quota ereditaria. E quindi la quota del debito gravante su

va determinata in 1/3 dell'intero pari a €. 6.036.120,91, mentre quella gravante su

in 2/3, tra questi da dividersi ulteriormente in parti uguali.

Pertanto i sig.ri sono tenuti nei confronti del Fallimento nella misura di €. 2.012.040,30 ciascuno.

Va, invece, rigettata la domanda proposta dal Fallimento nei confronti di amministratore in carica dal 23 luglio 2007 fino al 9 aprile

2008, in quanto, per le ragioni sopra enunciate, non è dato quantificare il danno arrecato all' dalla condotta ascritta dal predetto attore, consistente nell'aver

concorso all'adozione delle delibere concernenti la stabilizzazione dei precari alle dipendenze dell'

In ordine all'azione di regresso (ex artt. 1298 e 2055 cc) esperita dal

nei confronti di tutti i convenuti in relazione alla somma che è tenuto a versare al Fallimento, va evidenziato come - all'esito dell'istruttoria espletata -

non sia stato possibile individuare tra il debitore che agisce in regresso e gli ulteriori debitori l'esatto riparto della rispettive responsabilità. Non resta, pertanto,

che applicare il comma 3<sup>o</sup> dell'art. 2055 cod.civ che, nell'ipotesi in cui non sia possibile stabilire l'esatto riparto della responsabilità tra i debitori <<nella misura

*determinata dalla gravità della rispettiva colpa e dall'entità delle conseguenze*



che ne sono derivate> ( 2° comma) , dispone che “ nel dubbio le singole colpe si presumono uguali “>.

Pertanto, tenuto conto che \_\_\_\_\_ va condannato per l'importo di €.6.036.120,91, avrà diritto di agire in regresso nei confronti di ciascuno dei convenuti

\_\_\_\_\_ nella misura di €. 711.118,32 ciascuno, di

\_\_\_\_\_ nella misura di €. 38.574,92, di

\_\_\_\_\_ nella misura di €. 670.680,09, e di

\_\_\_\_\_ ella misura di €. 237.039,44 ciascuno.

Inoltre, in accoglimento dell'azione di regresso svolta da

\_\_\_\_\_ i primi hanno diritto di essere mantenuti indenni dall'ente pubblico nella misura della quota interna di responsabilità di quest'ultimo, pari ad €. 38.574,92.

Venendo, infine, all'azione di garanzia svolta da \_\_\_\_\_ e dagli eredi di

\_\_\_\_\_ rappresentanza

Generale per l'Italia, osserva il Collegio che la pretesa di pagamento è fondata sulla “polizza di responsabilità civile per amministratori, sindaci e dirigenti” stipulata da \_\_\_\_\_ in data 29 agosto 2006.

E' da rilevarsi in proposito che la polizza è stata sottoscritta nella forma *claim made*, operando la copertura assicurativa per le richieste risarcitorie rivolte all'assicurato nel periodo di efficacia della polizza, di cui ovviamente egli non abbia conoscenza pregressa alla stipulazione, e che siano riferibili ad atti illeciti colposi compiuti da questi, nell'esercizio delle sue mansioni di Amministratore, Sindaco o Dirigente della società; per espressa disposizione, la copertura viene inoltre garantita in relazione agli illeciti compiuti sin dalla data di iscrizione di \_\_\_\_\_ nel Registro delle Imprese (cd. retroattività illimitata): nel caso di specie, dunque, \_\_\_\_\_ può essere chiamata a rispondere per tutte le richieste risarcitorie avanzate nei confronti degli assicurati, nel corso della garanzia, relative a fatti illeciti compiuti dalla costituzione di \_\_\_\_\_

Ebbene, la polizza in questione è stata disdettata dalla contraente \_\_\_\_\_ con nota del 27 maggio 2008 ed è definitivamente cessata con effetto dal 8 agosto 2008. Di conseguenza, tutte le richieste risarcitorie pervenute agli (ex) Assicurati oltre il termine dell'8 agosto 2008 non possono ritenersi coperte da garanzia.



Considerato che la domanda risarcitoria nei confronti dei convenuti

è stata formulata, per la prima volta, con l'atto di citazione notificatogli il 22 giugno 2012, vale a dire quasi quattro anni dopo la cessazione della polizza, non opera la copertura prevista dal contratto.

Risultano al riguardo infondate le contestazioni formulate dai convenuti in merito alla invalidità della clausola *claims made* apposta sulla polizza.

Va evidenziato al riguardo che il modello dell'assicurazione della responsabilità civile con clausole come quelle in oggetto si impernia su un meccanismo che ancora l'operatività della garanzia alla *richiesta di risarcimento* del danneggiato pervenuta nella vigenza della polizza, e non al *fatto accaduto* produttivo di danno, così discostandosi dal criterio tradizionale, come delineato dall'art. 1917, co. 1, c.c., che, invece, è ancorato alla condotta illecita posta in essere dall'assicurato (*act committed*), ovvero al verificarsi dell'evento del danno (*loss occurrence*) durante la vigenza del contratto.

La giurisprudenza tanto di legittimità quanto di merito, ritenuta pienamente condivisibile dal Collegio giudicante, è ormai consolidata nel senso di ritenere che la clausola *on claims made basis* nei contratti di assicurazione della responsabilità civile:

- *“non ha natura vessatoria in quanto non pone in essere una limitazione della responsabilità, ma ha lo scopo di determinare l'effettiva estensione delle reciproche prestazioni dedotte dalle parti del contratto, pertanto non rientra nel novero delle pattuizioni contemplate dall'art. 1341 cod. civ., ed è perfettamente valida ed efficace anche in assenza di specifica sottoscrizione”* (cfr. Tribunale di Palermo, Sez. I, 26 novembre 2014, n. 5828);
- non viola l'art. 1895 c.c. a mente del quale *“Il contratto è nullo se il rischio non è mai esistito o ha cessato di esistere prima della conclusione del contratto”*, poiché *“il rischio dell'aggressione del patrimonio dell'assicurato in dipendenza di un sinistro verificatosi nel periodo contemplato dalla polizza si concretizza progressivamente, perché esso non si esaurisce nella sola condotta materiale, cui è riconducibile causalmente il danno, occorrendo anche la manifestazione del danneggiato di esercitare il diritto al risarcimento”* (così Cass., SS.UU.,



- pur derogando al modello di assicurazione *loss occurrence* stabilito dall'art. 1917 co. 1<sup>^</sup> c.c., non si pone in contrasto con alcuna norma inderogabile di legge; l'art. 1932 c.c. dispone, infatti, l'inderogabilità della disciplina prevista ai commi terzo e quarto dell'art. 1917 c.c. non anche al primo comma dello stesso articolo (cfr. Tribunale Milano - Sezione V, sent. n. 3527 del 18.03.2010);
- non comporta affatto la violazione dell'art. 2952 cod.civ. poiché, rientrando le polizze *claim made* nell'alveo delle assicurazioni contro i danni, il “*fatto su cui il diritto si fonda*” a norma dell'art. 2952 co 2<sup>^</sup> cod.civ. è proprio la richiesta risarcitoria che sia formulata nei confronti dell'Assicurato nel periodo di efficacia della garanzia: nelle polizze *claims made*, l'avveramento del rischio è necessariamente conosciuto dall'Assicuratore durante il periodo di operatività della polizza, di talché, ove tale richiesta pervenga all'assicurato oltre tale termine, egli non ha alcun diritto da far valere nei confronti dell'Assicuratore; in altri termini, nelle polizze *claims made* il comma 3<sup>^</sup> dell'art. 2952 cod.civ. si applica sì alle richieste risarcitorie, ma soltanto a quelle pervenute nel corso della garanzia;
- essendo stata la stessa di recente regolata dal legislatore (in particolare in materia di responsabilità medica e professionale rispettivamente dall'art. 11 della l. 24/2017 e dall'art. 3 co 5<sup>^</sup> lett.e), d.l. 138/2011), per essa è precluso il vaglio di meritevolezza degli interessi perseguiti dalle parti *ex art. 1322 co. 2 c.c.*; tale giudizio è infatti riservato ai contratti atipici (Cass. Sezioni Unite 24 settembre 2018, n. 22437).

Quanto *ut supra* esposto porta a fugare ogni dubbio sollevato dai convenuti in merito alla validità dei modelli di assicurazione della responsabilità civile con clausole cd. *claims made*.

Non vengono inoltre forniti validi elementi a sostegno della dedotta nullità del contratto di assicurazione per difetto di causa in concreto, eccezione fondata dai convenuti sul mero fatto della mancata estensione della copertura a denunce di sinistro successive alla cessazione del periodo di efficacia della polizza. Tale mancata estensione - lungi dal porre un problema validità del negozio per difetto



della causa in concreto - è insita nella natura dei contratti assicurativi con clausola *on claims made basis* che, come già esposto, si impernia su un meccanismo che ancora l'operatività della garanzia alla richiesta di risarcimento del danneggiato pervenuta nella vigenza della polizza.

Per tutto ciò, le domande dei convenuti nei confronti della compagnia assicuratrice vanno senz'altro rigettate.

Va, infine, dichiarata l'improcedibilità della domanda svolta dall'interveniente che, dichiaratosi creditore nei confronti di in base al titolo esecutivo meglio indicato nell'atto di costituzione in giudizio, ha chiesto di "*partecipare alla distribuzione delle somme*" che i convenuti sono tenuti a corrispondere all'attore in base alla presente sentenza.

E' sufficiente osservare come qualsiasi pretesa nei confronti della fallita (fondata o meno su titolo esecutivo) debba essere fatta valere innanzi al giudice delegato del fallimento ai sensi del combinato contesto degli artt. 52 e 93 lf..

\*

4. – Tenuto conto dell'esito della lite, e, dunque, dell'imputazione ai convenuti solo di talune voci di danno, si ravvisano giusti motivi per compensare tra l'attore e i convenuti

nella misura di un terzo le spese del presente giudizio, che si liquidano nell'intero, in base al D.M. 55/14 (e successive modificazioni), tenuto conto del valore della controversia (oltre €. 32.000.000,00), in €.1.466,00 per spese vive ed in €. 61.190,00 per compensi di avvocato (di cui €. 8.146,00 per fase studio, €. 5.375,00 per fase introduttiva, € 33.502,00 per fase istruttoria, €. 14.167,00 per fase decisionale), oltre ad oneri e accessori di legge; va posta quindi a carico dei convenuti in solido la restante parte.

Le spese del giudizio di cassazione vanno poste invece a carico del e si liquidano in favore dell'attore in complessivi €. 32.195,00 per compensi di avvocato (di cui €. 14.827,00 per fase studio, €. 9.743,00 per fase introduttiva, €. 7.625,00 per fase decisionale), oltre ad oneri e accessori di legge.

Si ravvisano giusti motivi per compensare interamente le spese di lite tra l'attore e considerare le circostanze del caso concreto e le questioni



controverse.

Le spese di lite tra il fallimento attore ed il convenuto seguono la soccombenza del primo (ex art. 91 c.p.c.) e si liquidano – avuto riguardo allo scaglione di riferimento e alle caratteristiche della controversia (art. 4 dm 55/14) – in complessivi €. 61.190,00 per compensi di avvocato (= fase di studio: €. 8.146,00; fase introduttiva: €. 5.375,00; fase istruttoria: €. 33.502,00; fase decisoria: €. 14.167,00), oltre ad oneri e accessori di legge.

Le spese di lite tra il convenuto

seguono la soccombenza dei primi (ex art. 91 cpc) e si liquidano – avuto riguardo allo scaglione di riferimento e alle caratteristiche della controversia (art. 4 dm 55/14) – in favore della terza chiamata in complessivi €. 61.190,00 per compensi di avvocato (= fase di studio: €. 8.146,00; fase introduttiva: €. 5.375,00; fase istruttoria: €. 33.502,00; fase decisoria: €. 14.167,00), oltre ad oneri e accessori di legge.

Le spese di lite tra i convenuti in relazione alle azioni di regresso vanno interamente compensate.

Visti gli esiti del giudizio, i costi della c.t.u., liquidati come da separato decreto, vanno posti nella misura di un terzo a carico dell'attore e nella misura di due terzi a carico di tutti i convenuti soccombenti in solido

P.Q.M.

Il Tribunale, come sopra composto, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, definitivamente pronunciando:

- rigetta le domande proposte dal curatore del Fallimento di nei confronti d
- condanna gli altri convenuti in solido a corrispondere all'attore la complessiva somma di €. 56.837.100,06 ed in particolare:

6.036.120,91, fino alla concorrenza dell'importo di €. fino alla concorrenza di €. 5.688.946,58,



fino alla concorrenza di €. 347.174,33,

ino alla concorrenza di €. 51.148.153,44,

ino alla concorrenza di €.2.012.048,30 ciascuno,

oltre ad interessi al saggio legale dalla pubblicazione della sentenza al saldo effettivo;

- condanna i convenuti

delle somme che è tenuto a corrispondere all'attore nella misura di

€. 711,118,32 ciascuno; nella misura di €.

38.574,92; nella misura di €. 670.680,09;

nella misura di €. 237.039,44 ciascuno;

- condann a mantenere indenni i convenuti

degli importi che

sono tenuti a pagare all'attore, sino alla concorrenza dell'importo di €.

38.574,92;

- rigetta le domande svolte da

rappresentanza Generale per l'Italia;

- dichiara improcedibile la domanda avanzata dall'interveniente

nei confronti del Fallimento

- compensa tra l'attore e i convenuti

nella misura di 1/3, le

spese del presente giudizio, che liquida nell'intero in €.1.466,00 per spese vive

ed €. 61.190,00 per compensi di avvocato, oltre ad oneri e accessori di legge;

pone a carico dei predetti convenuti in solido la restante parte;

- pone a carico del convenuto le spese del giudizio di cassazione, che

liquida in favore dell'attore in euro 32.195,00 per compensi di avvocato, oltre

ad oneri e accessori di legge;

- condanna l'attore a rifondere a le spese di lite, che liquida

in complessivi €. 61.190,00 per compensi di avvocato, oltre ad oneri e

accessori di legge;



- compensa interamente le spese di lite tra l'attore e
- compensa tra i convenuti le spese di lite relative alle azioni di regresso;
- condanna

rappresentanza Generale per l'Italia, che liquida in complessivi €. 61.190,00 per compensi di avvocato, oltre ad oneri e accessori di legge;

- pone infine i costi della c.t.u., liquidati con separato decreto, nella misura di 1/3, a carico dell'attore e nella misura di 2/3, in solido, a carico dei convenuti

Così deciso a Palermo nella Camera di Consiglio della V<sup>^</sup> Sezione Civile del Tribunale del 26.3.21

Il Giudice Est.

Il Presidente  
*dott.ssa Caterina Ajello*

